



CITTA' DI TRECCATE

PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Cavour, 24 ♦ Tel:0321 776311♦ Fax: 0321777404

Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034

REGOLAMENTO ANTENNE PARABOLICHE

Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

ART. 1. Il presente regolamento intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.

ART. 2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.

ART. 3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive ed alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione sino ad ogni singola unità abitativa.

ART. 4. Sono escluse dal presente regolamento le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.

ART. 5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:

- a) In caso di nuova costruzione e ristrutturazione generale di edificio costituito da più unità immobiliari, effettuate successivamente alla data di esecutività del presente Regolamento, è richiesta obbligatoriamente la centralizzazione di tutti gli apparati per la ricezione satellitare se prevista la loro realizzazione, altrimenti è richiesta la predisposizione edilizia alla centralizzazione dei suddetti impianti;
- b) Per "predisposizione edilizia" alla centralizzazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni satellitari si intende l'insieme di opere edili e di predisposizioni impiantistiche che consentono di inserire, anche in un secondo tempo, l'impianto centralizzato, senza ulteriori rilevanti interventi murari ed edilizi;
- c) La loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
- d) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
- e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione tra quelle in commercio in grado di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento.

- f)** i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
- g)** in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
- h)** qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio previa presentazione di formale richiesta al Settore Urbanistica – Ecologia con allegata relazione redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
- i)** le parabole devono avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;
- l)** le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto, l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150), comunque non superiore complessivamente ai 150 cm.
- m)** per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale e comunque nel rispetto del presente regolamento.
- n)** è vietata l'installazione di antenne paraboliche su edifici di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42); in questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla - osta dagli Enti preposti;
- o)** le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).

ART. 6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:

- a)** le antenne paraboliche installate prima dell'approvazione del presente regolamento sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e adeguate alle norme previste al punto 5;
- b)** particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire in via eccezionale l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale previo parere favorevole espresso a seguito di formale richiesta, dal Settore Urbanistica – Ambiente;
- c)** i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli Uffici Urbanistica – Ecologia, previa valutazione della competente commissione.

- d) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente regolamento;
- e) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

ART. 7. La vigilanza e il controllo è demandata al Personale addetto del Settore Urbanistica – Ecologia in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale.

ART. 8. In caso di inosservanza alle norme del presente regolamento, dopo l'entrata in vigore della deliberazione di approvazione dello stesso si applica la sanzione da € 25,00 a € 500,00.
